CAMERA DEI DEPUTATI N. 3062

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIGLIO VIGNA, MOLINARI, MACCANTI, GIACCONE, ANDREUZZA, CAVANDOLI, CECCHETTI, GIAGONI, LOIZZO, MARCHETTI, MIELE, ZINZI

Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inserimento della bandiera della regione e della sigla della provincia di immatricolazione nelle targhe degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Presentata il 31 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge modifica la disciplina delle targhe di immatricolazione dei veicoli, prevedendo che, nella banda laterale destra della targa, sia riportata la bandiera della regione di immatricolazione, ferma restando l'indicazione della sigla automobilistica della provincia.

L'intervento ha la finalità di valorizzare l'identità del veicolo attraverso la sostituzione dell'anno di immatricolazione del veicolo con la bandiera della regione di immatricolazione. La sigla automobilistica della provincia continua, invece, ad essere riportata nella parte inferiore della banda laterale destra, in conformità con quanto previsto all'articolo 260, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Rileva, altresì, come l'attuale indicazione dell'anno di immatricolazione, sebbene prevista dal citato articolo 260 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, risulta tuttavia largamente disattesa nella prassi applicativa. Si realizza, pertanto, la possibilità di introdurre un nuovo e più efficace elemento grafico di identificazione territoriale, avente le medesime finalità identificative del veicolo di quello attualmente in vigore, che continua a non essere riprodotto sulla maggior parte dei veicoli in circolazione.

La sigla automobilistica della provincia resta invariata rispetto alla disciplina vi-

gente, ma ne viene prevista l'apposizione obbligatoria, in coerenza con il nuovo elemento grafico regionale, nell'ottica di rafforzare l'identità territoriale di provenienza del veicolo. La proposta di legge si inserisce nel quadro delle esperienze già presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, con precipuo riferimento al modello francese delle targhe di immatricolazione. Tale modello contempla, nella banda laterale destra, l'indicazione del logo della regione e del numero del dipartimento, dando dunque rilievo ad elementi identificativi territoriali.

Giova precisare, preliminarmente, che l'intervento proposto non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e, nello specifico, con le previsioni del regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento, nella circolazione intracomunitaria, del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Tale regolamento, infatti, si limita a disciplinare il segno distintivo dello Stato membro riportato nella banda laterale sinistra della targa, costituito dal simbolo dell'Unione europea e dalla sigla identificativa dello Stato di immatricolazione, rimettendo agli Stati membri la facoltà di determinare la struttura e il contenuto delle restanti parti della targa, garantendo un'ampia discrezionalità sul punto. Pertanto, si può affermare che non sussiste alcuna disposizione di rango sovraordinato che osti alla modifica prospettata, dal momento che la previsione della bandiera della regione nella banda laterale destra rientra pienamente nelle competenze nazionali, senza incidere sugli elementi armonizzati dalla disciplina dell'Unione europea. L'intervento normativo, inoltre, non si discosta in maniera sostanziale dall'impostazione già seguita in Italia, che prevede la possibilità di riportare sulla banda laterale destra ulteriori elementi identificativi riferiti al luogo di immatricolazione. Infatti, ferma restando l'indicazione della sigla automobilistica della provincia, si sostituisce il riferimento all'anno di immatricolazione con la bandiera della regione, rafforzandosi in questo modo la riconoscibilità territoriale del veicolo.

La proposta di legge, così come articolata, interviene sull'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introducendo la regola secondo cui le targhe di immatricolazione recano la bandiera della regione nella banda laterale destra, con la permanenza della sigla automobilistica della provincia. Conseguentemente, si prevede l'adeguamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, al fine di modificare l'articolo 260 di detto regolamento, che reca l'attuale composizione della banda laterale destra della targa e i relativi elementi grafici, adeguandone il contenuto alla nuova disciplina.

In conclusione, l'intervento si pone in continuità con l'attuale quadro normativo, che già contempla specifiche regole grafiche per particolari realtà territoriali, quali le province autonome di Trento e di Bolzano, rafforzando la possibilità di differenziare gli elementi grafici della targa senza pregiudicare l'uniformità del sistema nazionale di immatricolazione e produzione delle targhe stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi)

1. Al comma 7 dell'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le targhe di immatricolazione recano, nella banda laterale destra, la bandiera della regione di immatricolazione e la sigla automobilistica della provincia, secondo le modalità stabilite dal regolamento ».

Art. 2.

(Adeguamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarne le disposizioni a quanto previsto dall'articolo 100 del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente legge.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



19PDL0210710